



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Duca Degli Abruzzi"

Viale Artale Alagona n.99 – Catania – Tel: 0956136225 Cod. Mecc. CTIS007008 – Cod. Fis. 80009570872
Accreditamento presso Assessorato Regionale del Lavoro – Sicilia – DMW006_01 PEO: ctis007008@istruzione.it – PEC:
ctis007008@pec.istruzione.it www.politecnicodelmare.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Ai sensi del DPR n. 249 del 24/06/98 con le modifiche ed integrazioni del DPR n. 235 del 21/11/2000

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI



Viale Artale Alagona n.99 – Catania – Tel: 0956136225 Cod. Mecc. CTIS007008 – Cod. Fis. 80009570872
Accreditamento presso Assessorato Regionale del Lavoro – Sicilia – DMW006_01 PEO: ctis007008@istruzione.it – PEC:
ctis007008@pec.istruzione.it www.politecnicodelmare.edu.it

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Art. 01 - Diritti degli alunni

La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell'accoglienza cercando di rimuovere le condizioni che ostacolano l'interazione e la valorizzazione di ogni alunno. Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo.

Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) devono poter contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati messi a punto dai docenti della Scuola, in modo che sia loro assicurato il pieno sviluppo delle potenzialità individuali.

Art. 02 - Statuto delle studentesse e degli studenti

Si intende integralmente adottato lo "Statuto delle studentesse e degli studenti" approvato con D.P.R. 04/06/98 n° 249 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°175, con le successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1998, n. 249, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche, anche fuori dalla propria sede. La valutazione di tale comportamento è espressa in decimi. Il giudizio e la votazione sul comportamento degli studenti attribuiti dal Consiglio di Classe concorrono alla valutazione complessiva dello studente e, nei casi più gravi, possono determinare, con specifica motivazione, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo e, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, la riduzione fino ad un massimo di cinque punti del credito scolastico.

Art. 03 - Comportamenti nella Scuola

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. È importante che anche l'abbigliamento sia adeguato ad un luogo di lavoro. L'alunno dovrà evitare di presentarsi in abiti succinti, distinguendo tra momento ludico o privato e momento di impegno e lavoro. L'abbigliamento è una componente del comportamento in quanto riguarda anche il rapporto con gli altri.

Il linguaggio usato sia con i docenti sia con i compagni deve essere improntato alla cortesia e al rispetto dell'altro; è vietato urlare o tenere un tono di voce troppo alto nelle aule e nei corridoi. Al cambio di insegnante, negli spostamenti d'aula, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con gli insegnanti che se ne assumono la responsabilità.

Gli spostamenti avverranno in silenzio e compostezza, senza arrecare disturbo allo svolgimento dell'attività didattica e senza mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e di pulizia. Le aule, i banchi, ogni tipo di materiale scolastico, tutti gli ambienti e le pareti esterne dell'Istituto devono essere tenuti puliti. In mancanza dell'individuazione di chi imbratta o danneggia, sono responsabili gli alunni della singola classe per quanto riguarda la classe e tutti gli alunni dell'Istituto per quanto riguarda l'Istituto, i quali o provvedono a pulire in proprio o a ripristinare lo stato precedente o a versare l'importo necessario al ripristino.

Le consumazioni di bevande ed alimenti sono possibili solo negli spazi esterni o al bar della scuola. Non sono consentite feste in classe, né è autorizzato l'ingresso a Scuola di cibarie e bevande. È fatto divieto assoluto agli alunni di utilizzare telefoni cellulari sia per telefonare che per scambiare messaggi o scattare foto durante la permanenza a Scuola e lo svolgimento di qualunque attività curricolare o extracurricolare.

È assolutamente vietato fumare in classe o in altro locale della Scuola. Sono altresì vietati la detenzione ed il consumo di sostanze illegali, comprese bevande alcoliche. I trasgressori saranno sanzionati secondo la normativa vigente.

È assolutamente vietato sostare sulle scale di sicurezza.

Saranno oggetto di provvedimento disciplinare tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno che nelle immediate vicinanze della Scuola. Tutti devono frequentare la Scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui.

Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno alla presidenza i nominativi degli alunni o delle classi che non rispettano queste regole.

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola tutto l'occorrente per le lezioni. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La Scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

Quando ci si allontana dalla classe è opportuno portare con sé eventuali oggetti di valore.

Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la Scuola gli affida: coloro che provocheranno danni al materiale e alle suppellettili, sono tenuti al risarcimento dei danni.

È fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella Scuola.

Art. 04 - Frequenza

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorire lo svolgimento e ad assolvere gli impegni di studio.

La presenza a Scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe.

L'articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che " a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della Scuola Secondaria di Secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

Art. 05 - Ingresso e orari

L'attività didattica, comprendente un massimo di sette ore giornaliere antimeridiane, è scandita secondo l'orario pubblicato nel sito della scuola.

Gli alunni entrano a scuola al suono della prima campana.

È consentita l'uscita dall'aula non prima della seconda ora, tranne in casi d'urgenza e a non più di un alunno per volta.

Non è consentito sostare nei corridoi o accedere ad altre classi senza autorizzazione del Dirigente o di un docente.

Art. 06 - Ritardi, assenze, permessi e giustificiche

I ritardi sono annotati sul registro di classe e, se reiterati, incideranno sul voto di comportamento. È consentito l'ingresso all'inizio della seconda per i minorenni se accompagnati dai genitori o previa comunicazione telefonica. Per eventuali ritardi dovuti ai mezzi pubblici, il Dirigente Scolastico ammette gli alunni riservandosi di effettuare le dovute verifiche.

Gli alunni maggiorenni hanno diritto all'auto giustificazione delle assenze dopo avere acquisito anche la firma del genitore; i minori devono essere giustificati su ARGO da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, che abbia le dovute credenziali d'accesso.

Le assenze devono essere giustificate dai genitori su ARGO il docente della prima ora verifica la giustificazione; Le assenze superiori ai giorni previsti dalla normativa vigente devono essere corredate da certificato medico.

Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio prima del termine delle lezioni. Agli alunni minorenni sarà consentito di uscire solo se prelevati dai genitori o da persona autorizzata per iscritto e munita di documento di riconoscimento.

Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi in ritardo da parte di un alunno sono reiterate, il C.d.C. informerà per iscritto la famiglia.

In caso di malore va avvertito il personale adibito al primo soccorso; intanto si provvederà a chiamare personale di guardia medica e avvertire la famiglia.

Art.07 - Divieto di utilizzo del cellulare a scuola

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione, oltre ad essere previsto dalla direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa, sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile. L'alunno avrà cura di conservare il proprio telefonino nell'apposita custodia spento. Solo nel caso che l'uso del cellulare sia richiesto direttamente dal docente per sopperire alla mancanza delle LIM (Lavagne multimediali interattive) e per scopi puramente didattico-formativi, tra i quali la condivisione di materiali multimediali, gli alunni sono autorizzati ad usare il proprio cellulare. Sarà compito del docente vigilare sull'effettivo e corretto uso del cellulare prefissato allo scopo. In tutti gli altri casi, al fine di evitare richiami ed eventuali provvedimenti disciplinari, si rammenta che il divieto d'uso dei cellulari a Scuola è previsto anche dal D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse).

Tra i doveri dello studente vi è poi il divieto di “scattare foto o realizzare filmati all’interno dell’aula e della Scuola” e di metterli poi in rete (facebook , Instagram e altro): si precisa che tali comportamenti, oltre a conseguenti sanzioni disciplinari, possono comportare la possibilità che la Scuola, o la singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete, decida di sporgere denuncia nei confronti degli autori.

Resta inteso, come precisa anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, possa esservi l’autorizzazione del docente.

Art. 08 - . Infrazioni, sanzioni, competenze

I comportamenti degli alunni che non si conformano a quanto previsto dai precedenti artt. ed a quanto prescritto nel D.P.R. 24/06/1998 n° 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti artt. 1 e 3 saranno soggetti a provvedimento disciplinare.

La legge n. 241/1990 che detta norme sul procedimento amministrativo costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti. Il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di queste ultime.

I provvedimenti disciplinari, con riferimenti all’art. 4, comma 1, del suddetto D.P.R. sono riportati nella seguente Tabella:

	INFRAZIONE		SANZIONE SECONDO LA GRAVITÀ E LA REITERAZIONE	ENTITÀ	CHI LA COMMINA	PROCEDURA	CONSEGUENZE DELLA SANZIONE
1	a	Gravi mancanze ai doveri scolastici, alla puntualità nelle lezioni, verso il lavoro dei docenti e dei compagni, uso di supporti tecnologici per fini diversi da quelli didattici	Richiamo verbale Richiamo scritto Allontanamento dalla classe		Docente	Segnalazione su registro di classe Notifica ai genitori	Voto di comportamento
	b	Mancato rispetto dell’arredo scolastico e della pulizia dell’aula					
2	Mancanze ripetute ai doveri del punto precedente		Diffida alla III annotazione sul registro di classe		Coordinatore di classe	Segnalazione su registro di classe Notifica ai genitori	Voto di comportamento Credito scolastico
3	Assenza ingiustificata						
4	Falsità documentali		Attività in favore della comunità scolastica	Max 10 ore	Dirigente scolastico	Segnalazione su registro di classe	Voto di comportamento o Credito
5	Fumo nei locali scolastici*						

6	Danneggiamenti ai locali, agli arredi scolastici, agli effetti personali dei compagni	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni		Consiglio di Classe	Notifica ai genitori	Voto di comportamento Credito
7	Comportamenti offensivi o aggressivi nei confronti di persone					
8	Impedimento all'esercizio dei diritti individuali e collettivi di espressione, del diritto allo studio e al lavoro	Allontanamento dalla comunità scolastica	Fino a 15 gg.	Consiglio di Classe	Segnalazione su registro di classe Notifica ai genitori	Voto di comportamento Credito
9	Uso Distribuzione Di sostanze illecite e/o alcoliche					
10	Minacce o atti di violenza di qualsiasi genere specie se aggravati da intenti vessatori Atti persecutori di bullismo	Allontanamento dalla comunità scolastica		Consiglio di Classe	Segnalazione su registro di classe Notifica ai genitori	Voto di comportamento Credito

11	Violazione della dignità e del rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale); Offese o minacce alle persone mediante l'utilizzo della rete telematica (atti di cyberbullismo) situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento, incendio)	Allontanamento dalla comunità scolastica Esclusione dallo scrutinio finale Non ammissione all'esame di Stato	+ 15 gg. / fine anno scolastico **	Consiglio d'Istituto	Segnalazione su registro di classe Notifica ai genitori	Voto di comportamento Credito scolastico
----	---	--	------------------------------------	----------------------	--	---

N.B.:

- a) Gli alunni che incorrono in sanzioni disciplinari reiterate (diffide) e/o in sanzioni di cui ai punti 9-10-11 non potranno partecipare ai viaggi d'istruzione né a visite guidate.
- b) In caso di reati, la Scuola si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari a prescindere da procedimenti giudiziari o penali o da eventuali sentenze in merito.

c) Azioni di protesta studentesca che dovessero sfociare nell'occupazione dell'Istituto o altre manifestazioni pregiudicanti il normale svolgimento del servizio pubblico, nonché il verificarsi di atti vandalici, manomissioni, effrazioni, furti ed altri danni, riportati da persone e cose nell'Istituto, comportano l'assunzione di responsabilità patrimoniale e giuridica da parte degli alunni e dei loro genitori le cui competenze spettano oltre che agli organi deputati dell'Istituto, anche all'autorità giudiziaria.

Art 09 - Natura delle sanzioni

Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari hanno finalità educative e "costruttive" e non devono interferire con la valutazione del profitto (art. 4, comma 3, DPR n. 249/98). Le misure sanzionatorie devono tener presente la situazione personale dello studente, la gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Le sanzioni si ispirano al principio della gradualità in correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa, sono sempre temporanee e valgono come riparazione del danno. Ove la violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del Codice Penale. Tutti i comportamenti che violano le norme del presente regolamento sono quindi soggetti a sanzioni, la cui tipizzazione è qui di seguito elencata.

N. B. Il Consiglio di Classe valuterà col voto di comportamento i comportamenti inadeguati, la cui insufficienza pregiudica la promozione alla classe successiva o l'ammissione agli esami finali. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa, anche al fine di dar conto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Le sanzioni irrogate vanno annotate nel fascicolo personale dell'alunno e, come questo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una Scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di Scuola. Le sanzioni non sono infatti considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio della indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, che porta ad operare con omissis sull'identità delle persone coinvolte. Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra Scuola si assicura una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

L'avvertimento scritto consiste in un'annotazione sul registro di classe che descrive l'infrazione commessa.

La diffida consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e la gravità del fatto commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno automaticamente il deferimento al Dirigente Scolastico per sanzioni di maggiore entità.

L'attività a favore della comunità scolastica è svolta all'interno dell'Istituto, a vantaggio di interessi collettivi, dei compagni di scuola, dei laboratori; si può individuare in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, della segreteria, nella pulizia dei locali della Scuola, in piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle Scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducono lo studente ad uno sforzo di riflessione

e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola. L'assegnazione è disposta dal Dirigente, previa comunicazione alle famiglie, con le quali sarà concordata la natura della stessa. Il Dirigente può individuare nel personale dell'Istituto il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività. L'attività, tendenzialmente ispirata al principio della riparazione del danno, ha finalità educative e va svolta in modo da non mortificare la personalità dello studente.

Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni La suddetta sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la Scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e - f, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto f ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi .

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti d, e, f, g possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si vincola la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 10 - Attenuanti e aggravanti

Il riconoscimento dell'errore, le scuse formali, la pulizia dei locali sporcati, il risarcimento del danno, il recupero delle ore scolastiche perse, possono consentire di non procedere all'irrogazione della sanzione.

Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate, al di fuori delle procedure previste dall'art. 8 (Impugnazioni), costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado superiore.

Art. 11 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

All'Organo di garanzia si ricorre anche da parte dello studente e della famiglia avverso provvedimenti - da chiunque emanati - che siano ritenuti lesivi di diritti riconosciuti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 12 - Composizione dell'Organo di garanzia interno all'Istituto e dell'Organo di garanzia regionale

L'organo di garanzia interno all'Istituto di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 24/6/98 n° 249 è composto come segue:

- Il Dirigente scolastico in qualità di presidente
- un rappresentante eletto dagli studenti
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto
- un rappresentante eletto dai genitori

Art. 13- Procedure di elezione e subentro dei membri dell'Organo di Garanzia

Il genitore e l'alunno saranno eletti con la prima votazione dei Decreti Delegati e il docente alla prima riunione del Consiglio d'Istituto. Si intendono supplenti, il primo non eletto di ogni componente.

Art. 14 - Funzionamento dell'Organo di Garanzia

Per avere validità, l'Organo di Garanzia deve avere la "perfezione" di tutti i suoi membri alla prima convocazione; tale requisito non è più necessario in seconda convocazione.

L'astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.

Art. 15 – Esoneri

L'esonero riguarda l'attività pratica dell'Educazione Fisica e l'insegnamento della Religione cattolica. Gli alunni che, per motivi di salute dovessero aver bisogno di tale esonero, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la relativa domanda, specificando la durata del periodo di esonero, firmata da un genitore, unita al certificato del medico di famiglia su modulo ASL.

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, concordano un'attività alternativa, col consenso della famiglia.

Art.16 - Diritto di trasparenza nella didattica

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il coordinatore dei consigli di classe si farà carico di illustrare alla classe il PTOF e recepirà osservazioni e suggerimenti che saranno posti all'analisi e alla discussione del Consiglio di Classe. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di migliorare il proprio rendimento.

Art.17 - Formazione delle classi

Le classi iniziali sono formate attraverso i seguenti criteri:

- equa distribuzione per fasce di livello di profitto;
- equa distribuzione relativamente alla provenienza dalle diverse scuole medie;
- equa distribuzione fra alunni della città e della provincia;
- garanzia che sia rispettata la scelta dei genitori del tipo di indirizzo tra quelli offerti dalla Scuola, salvo mancata formazione della classe per il non raggiunto numero di alunni;
- esclusione da un corso dove insegna un genitore;
- possibilità dei docenti e del personale ATA di indicare la sezione per il proprio figlio. In caso di riduzione del numero delle classi iniziali la redistribuzione inizia dalla classe meno numerosa.

N.B.:

In merito all'iscrizione alla stessa classe dell'Istituto di un alunno ripetente per la seconda volta si richiama l'Art. 192, comma 4, D. Leg.297/94 : " Una stessa classe di Istituto o scuola statale,

pareggiata o legalmente riconosciuta, può frequentarsi soltanto per due anni”. Il collegio dei docenti, in casi assolutamente eccezionali, sulla proposta del Consiglio di Classe (con la sola componente dei docenti), può consentire con deliberazione motivata, ove particolari e gravi circostanze lo giustifichino, l'iscrizione per un terzo anno.

Art.18 - Assemblee degli studenti: di Classe e d'Istituto

Gli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della Scuola, secondo le modalità previste dagli artt. 12,13,14 del T.U. del 16/4/94 n° 297.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.

Le assemblee possono essere di classe o d'Istituto.

I rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto, nel limite delle ore di una giornata, e di un'assemblea di classe, nel limite di due ore, con cadenza mensile. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e nelle ore dello stesso docente durante l'anno scolastico e deve comportare la rotazione in maniera proporzionale alle ore curricolari delle singole discipline.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di Istituto tenute in orario scolastico ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici, indicati insieme all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo.

Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino, senza intervenire nella discussione.

L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento di funzionamento che è mandato in visione al Consiglio di Istituto.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli alunni.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente almeno cinque giorni prima.

Il Comitato studentesco, ove costituito, oppure il Presidente dell'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea.

Art.19 - Laboratori, palestra, biblioteca, aule dipartimentali, attrezzature

I laboratori e le aule dipartimentali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.

L'orario di utilizzo dei laboratori e delle aule dipartimentali sarà affisso a cura dei responsabili. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule dipartimentali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

I laboratori e le aule dipartimentali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.

L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

La Biblioteca è accessibile agli alunni che chiedano il prestito dei libri per i quali questo servizio è disponibile. Per usufruire del prestito occorre firmare un modulo di presa in consegna del volume, che attesta la responsabilità dell'alunno nei confronti dello stesso fino alla sua restituzione.

Aule dipartimentali - didattica per ambienti di apprendimento

Le seguenti norme devono essere rigorosamente rispettate da tutti gli studenti. Qualsiasi violazione sarà soggetta al Regolamento disciplinare generale.

- Al suono della campanella, gli studenti devono liberare l'Aula Dipartimentale portando con sé tutto il materiale scolastico e personale.
- Gli studenti sono gli unici responsabili dei loro effetti personali.
- Gli studenti lasciano l'Aula Dipartimentale pulita, con le sedie rimesse a posto e preservando l'ordine nella disposizione dei banchi.
- Se all'uscita è in corso il passaggio di un'altra classe, gli studenti devono attendere in aula sino al completo passaggio.
 - I corridoi devono essere percorsi camminando a destra e favorendo il flusso nei due sensi di marcia, allo stesso modo si procederà per salire o scendere le scale.
 - Gli studenti devono muoversi in silenzio e correttamente per gruppi classe
 - Gli studenti devono raggiungere l'Aula Dipartimentale prevista dall'Orario delle lezioni entro 4 minuti, senza attardarsi e seguendo il gruppo classe.

- Nel caso la classe trovi l'Aula Dipartimentale ancora occupata dalla classe precedente, gli alunni dovranno attendere che l'aula sia liberata
- Gli studenti non possono recarsi al bagno o al bar durante gli spostamenti, ma possono farlo solo dopo essersi recati nell'Aula Dipartimentale prevista da orario e previo permesso concesso dal docente.
- All'atto dell'ingresso in Aula, il rilevamento delle assenze è preliminare a qualsiasi attività prevista per quell'Ambiente di Apprendimento.
- Per gli alunni con disabilità verranno individuate le strategie più idonee in relazione ai singoli casi.

Regolamento per i docenti

- I docenti, per accogliere opportunamente gli alunni, dovranno trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (CCNL 2007, art. 29, c. 5).
- I docenti dovranno terminare le lezioni in tempo utile per consentire lo spostamento delle classi da un Aula Dipartimentale all'altra nel rispetto dei tempi stabiliti (4 minuti).
- Il controllo dell'Aula Dipartimentale da parte del docente prevede che lo spazio sia lasciato pulito e in ordine.
- Durante lo spostamento degli alunni per il cambio dell'ora, i docenti che rimangono nella stessa Aula Dipartimentale dovranno aspettare la classe in arrivo stando sulla porta, in modo da vigilare anche sul corridoio i movimenti degli alunni in transito, facendo loro mantenere l'ordine e la disciplina.
- I docenti di sostegno, in base al proprio orario di servizio, dovranno accompagnare la classe per il cambio aula.
- I docenti potranno promuovere presso gli studenti l'utilizzo del formato digitale dei libri di testo da utilizzare su tablet e comunque, nel rispetto della propria autonomia didattica, dovranno evitare il sovraccarico dello zaino agli studenti.

SEZIONE: SICUREZZA

Art.20 - Comportamenti a norma di legge 626

Occorre precisare che il Decreto Leg.626 /94 riguarda non solo il personale docente e non docente, ma anche gli studenti che sono equiparati ai lavoratori.

Si raccomanda pertanto di:

- tenere un contegno corretto, astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
- osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
- non usare macchine, impianti e attrezzature senza autorizzazione;
- non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore.
- Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. È opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirci, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non

utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone.

- Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
- Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.

Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro.

Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.

In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento.

Se è usato il materiale della cassetta di pronto soccorso, segnalarne la necessità del ripristino agli addetti.

Non circolare né sostare nei sottoscala, degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.

Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.

Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.

Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.

Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile.

Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.

Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.

Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella Scuola.

Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

SEZIONE: USO DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO; ACCESSO DI ESTRANEI

Art.21 - Circolazione di materiale stampato nell'Istituto

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc...) e di quello frutto del lavoro della Scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. La Scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

Art.22 - Accesso di esperti e tecnici

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

Dopo l’entrata degli alunni saranno chiuse le porte d’accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni territoriali possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.

I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.

Art.23 - Accesso del pubblico

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della Scuola, al locale dove si trova l’albo d’Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi.

SEZIONE : VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE

Art. 24 - Regolamentazione uscite brevi, visite guidate e viaggi di istruzione

La presente materia è disciplinata dalla C.M. n. 291/92, dalla C.M. n. 623 del 2/10/1996; pertanto ad esse si rimanda per quanto regolato nel presente articolo.

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o dei viaggi di istruzione costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.

Competenze del Consiglio di Classe : prende atto delle proposte dei docenti ed esprime il proprio parere.

Competenze del Collegio dei docenti: promuove lo svolgimento delle visite o dei viaggi ed esprime il parere sui progetti preparati dai Consigli di classe e dai dipartimenti; al momento della effettuazione, i docenti di classe vi partecipano quali accompagnatori.

Competenze delle famiglie degli alunni: vengono informate, esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio, partecipano agli oneri economici che la visita o il viaggio comportano.

Competenze del Consiglio d’Istituto: determina i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative; controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi (particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle

persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) e ne delibera l'approvazione.

Si intendono per "**uscite didattiche**" le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico ma direttamente nel territorio circostante (interviste, visite ad ambienti naturali, luoghi di lavoro, mostre ed istituti culturali, spettacoli teatrali e cinematografici, visite a mostre e musei o comunque connesse ad attività di ricerca o progetti sul territorio effettuate a piedi o con mezzo pubblico), purché le uscite si svolgono con una durata che non superi l'orario scolastico giornaliero. L'uscita didattica non necessita di alcuna autorizzazione da parte del Consiglio perché costituisce una naturale condizione di lavoro degli studenti: è sufficiente compilare l'apposito modulo con richiesta di autorizzazione, valido per l'intero anno e presente nel patto di corresponsabilità sottoscritto ad inizio anno scolastico. I docenti , ad ogni uscita, registrano sul registro di classe l'attività prevista.

Rimane confermato che tutte devono essere inserite nella programmazione curricolare.

"**I viaggi di istruzione**", così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma d'iniziative, che si possono sintetizzare nel modo seguente:

- a) Viaggi di integrazione culturale generale
- b) Viaggi connessi ad attività sportive
- c) Viaggi inseriti nei progetti di PCTO

Gli insegnanti programmano tutte le uscite nell'ambito dei progetti e del piano annuale di lavoro nelle classi, presentano la proposta per il parere del Consiglio di Classe e del Collegio Docenti. Il piano delle uscite sarà poi presentato e deliberato dal Consiglio di Istituto entro il mese di novembre.

Le programmazioni rappresentano un punto di riferimento per le Assicurazioni nei casi di incidente e/o infortunio, pertanto vanno sempre effettuate per iscritto.

Destinatari

Tutti gli alunni dell'Istituto. Tutti i partecipanti (accompagnatori ed alunni) a viaggi o visite debbono essere in possesso di documento di identificazione.

In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive agonistiche , può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli studenti componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi interessate. È tassativamente obbligatorio, per gli alunni minorenni, acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

Tutti i partecipanti al viaggio, alunni e docenti, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Destinazione

Per gli alunni del biennio possono essere programmati viaggi su tutto il territorio nazionale; gli alunni del triennio possono effettuare viaggi d'istruzione collegati a iniziative culturali di rilievo anche all'estero.

Docenti accompagnatori

I docenti devono dichiarare la propria disponibilità ad accompagnare le classi interessate. Durante le uscite va prestata una attenta e continua vigilanza, evitando le situazioni che possano risultare pericolose per gli alunni. Deve essere sempre rispettato il rapporto di un accompagnatore ogni quindici alunni. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, si deve prevedere la

presenza del docente di sostegno o l'aggiunta di un ulteriore docente accompagnatore in assenza dell'insegnante di sostegno, almeno un docente ogni due alunni con disabilità, in relazione però alle problematiche degli alunni.

Sembra superfluo rammentare che l'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui all'articolo 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11/7/80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale scolastico ai soli casi di dolo o colpa grave. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per il subentro in caso di imprevisto.

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di Infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della Scuola

Documentazione da presentare alla dirigenza scolastica

Per tutte le uscite a piedi e con mezzo pubblico deve pervenire, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dell'uscita salvo impedimenti organizzativi e logistici, comunicazione in segreteria con appositi stampati indicanti: n. degli alunni, luogo visitato, mezzo, docenti accompagnatori, assunzione di responsabilità per la tutela assicurativa.

Le quote di partecipazione dovranno essere versate alla Scuola dai singoli alunni con modalità che verranno stabilite dalle funzioni strumentali responsabili dei viaggi d'istruzione e/o visite guidate.

Elenco documenti da acquisire per ogni uscita con mezzo di trasporto non pubblico e da conservare in Segreteria e nel plesso:

- Richiesta autorizzazione degli insegnanti interessati (da vistare dal Dirigente scolastico). - Assunzione responsabilità in vigilando degli insegnanti.
- Elenco degli alunni partecipanti.
- Autorizzazioni scritte genitori.

Per le uscite a piedi nel territorio che non prevedono mezzo di trasporto si ricorda:

- Richiesta autorizzazione al Dirigente scolastico per uscita a piedi.
- Autorizzazione cumulativa dei genitori di inizio anno scolastico da conservare nell'agenda della programmazione.
- Modulo relazione finale da consegnare al rientro dal viaggio, sull'andamento del viaggio in relazione alle finalità dello stesso e facendo anche riferimento al servizio fornito dall'agenzia di viaggio.

Visite guidate – Alunni che non partecipano

Gli alunni che non sono inseriti nell'uscita hanno diritto alla scolarità, pertanto gli insegnanti debbono trovare una classe che possa accoglierli, garantendo il loro normale orario di permanenza nella Scuola. Sarebbe opportuno, inoltre, che i docenti preparassero delle attività didattiche da consegnare ai colleghi.

I genitori degli alunni che non partecipano alle uscite debbono essere informati di quale classe accoglierà i figli non partecipanti; l'eventuale scelta di non portarli a Scuola è di esclusiva pertinenza della famiglia.

Procedure amministrative

Data la complessa procedura per l'attuazione dei viaggi di istruzione, risulta necessario effettuare la scelta degli itinerari e delle attività didattiche connesse al viaggio di un giorno entro il Collegio del mese di novembre, indicando con precisione la data di effettuazione del viaggio. La procedura richiede proposta e parere del Consiglio di classe (novembre), delibera del Collegio, delibera del Consiglio di Istituto.

Le richieste dei tre preventivi alle ditte per la fornitura del servizio di trasporto verrà effettuata dall'Ufficio di Segreteria come da modalità previste dalla legge e la scelta delle ditte sarà deliberata dal Consiglio di Istituto. La scelta richiede l'esame formale delle offerte di almeno tre ditte. La ditta scelta dovrà fornire una dichiarazione scritta in conformità della normativa C.E.E., contenente i seguenti elementi:

- dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione regionale prevista dalla normativa e di essere iscritta nell'apposito registro;
- assunzione di responsabilità dell'osservanza delle norme di legge (vedasi obblighi dei due autisti se il trasporto dura più di 9 ore; riposo di almeno 45 minuti dell'autista ogni 4 ore e mezza di servizio);
- dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti per i mezzi di trasporto dalle vigenti norme di circolazione.
- assicurazione dei necessari livelli igienici e di benessere per la sistemazione alberghiera se trattasi di agenzia che ha assunto tale impegno.

Sarà compito del Consiglio di Istituto definire i criteri per la scelta.

Per le visite guidate effettuate in orario curricolare o di una giornata nell'ambito di una provincia o delle province viciniori sarà valutata la possibilità di effettuare la gara per il noleggio dei mezzi di trasporto indirizzata direttamente alle ditte di autotrasporti.

Per le visite guidate di un'intera giornata con percorsi più lunghi e durata del viaggio più prolungata e per i viaggi d'istruzione di più giorni la gara sarà indirizzata alle Agenzie di viaggio. In entrambi i casi, i criteri valutativi delle offerte dovranno tenere conto sia dell'offerta economicamente più vantaggiosa che dei massimali assicurativi dei mezzi di trasporto impiegati, attribuendo specifici punteggi di valutazione.

Viaggi in treno

Anche i viaggi in treno, pur non comportando l'acquisizione di preventivi, devono essere deliberati, oltre che dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto, la cui delibera è indispensabile per gli aspetti assicurativi.

L'insegnante responsabile organizzativo e/o funzione strumentale provvederà alla prenotazione dei posti.

NORME DA RISPETTARE (da indicare agli alunni prima della partenza)

IN PULLMAN:

1. Rispettare gli arredi.
2. Non consumare pasti o bevande a bordo.
3. Non fumare.
4. Rimanere seduti al proprio posto (soprattutto in città, in prossimità di incroci o su percorsi di strada difficoltosa).

IN ALBERGO:

1. Rispettare gli arredi.

2. Rispettare la quiete pubblica. Non correre, non fare rumore o schiamazzi lungo i corridoi e nelle stanze da letto; si ricorda che la nostra libertà di divertirci finisce dove inizia la libertà degli altri di riposare; pertanto è permesso sostare nelle stanze da letto, in piccoli gruppi e previa autorizzazione del docente di riferimento, soltanto fino all'ora stabilita dal capogruppo (sentiti tutti i docenti accompagnatori) e nel rispetto delle norme sulla quiete (parlare sottovoce, non sbattere le porte ma accompagnarle, ascoltare la musica o la televisione a basso volume). Queste norme servono a tutelare la quiete e il riposo degli altri ospiti dell'albergo.

3. Non fumare (gli arredi , ivi comprese lenzuola e coperte ,trovati con bruciature verranno risarciti al gestore dell'albergo dagli ospiti della camera di appartenenza).

5. Una volta che si è entrati in albergo non è consentito uscire per conto proprio , sentite le esigenze del gruppo, possono essere organizzate uscite collettive o per piccoli gruppi sempre, però, accompagnati da almeno un docente che ne ha dato la disponibilità.

6. Non è assolutamente consentito l'uso di alcolici.

PER STRADA:

1. Se il gruppo risulta molto numeroso, in alcune situazioni particolari (ingressi a musei, mostre, visite a particolari monumenti...) verrà suddiviso per gruppi-classe, i quali faranno riferimento, in quella situazione, al docente accompagnatore del gruppo-classe; si ricorda che ciascun professore accompagna l'intero gruppo.

2. Non è consentito allontanarsi dai gruppi prestabiliti per nessun motivo, o quantomeno senza il permesso del responsabile di gruppo.

3. Si fa appello alla coscienza di ciascun elemento del gruppo (docente o alunno) per quel che concerne il rispetto degli orari prefissati: tanti piccoli ritardi individuali cumulano un grande ritardo che può provocare la perdita di alcuni appuntamenti per visite guidate: pertanto si è pregati di rispettare gli orari prefissati: durante le soste in autostrada negli autogrill, nelle partenze, ecc..

4. Per la sveglia mattutina e la prima colazione: chi esce dai limiti di orario consentito non usufruirà della prima colazione in albergo.

5. Durante le pause di visita: gli alunni sono pregati di non disperdersi (bar, pizzerie..) onde evitare ritardi sulla tabella delle visite (se ci sono esigenze particolari verranno esposte al capogruppo che provvederà ad organizzare quanto necessita).

Art. 25 - Ritardi, assenze e credito formativo

La non puntualità è una forma di mancanza di rispetto per gli altri. Episodi di reiterati ritardi sono perciò da considerare un comportamento gravemente scorretto e quindi sanzionabile sul piano della comportamento secondo la decisione del Consiglio di Classe, che può anche escludere l'alunno dalla partecipazione a progetti e ad attività extracurricolari.

Il suono della campanella avverte che le porte dell'Istituto sono aperte ed è possibile accedere alle aule. L'avvio delle lezioni avviene alle 8:10.

Dopo le 8:15 gli alunni sono accolti e ammessi in classe, ma i minuti di ritardo saranno computati nel monte ore personalizzato dell'alunno.

Gli alunni maggiorenni saranno ammessi in classe con autogiustificazione; gli alunni minorenni saranno giustificati dai genitori o con giustificazione scritta o a direttamente accompagnati da un genitore entro e non oltre il giorno successivo.

Eventuali richieste di uscita anticipata vanno fatte direttamente dai genitori non oltre la prima ora; dopo le ore 9,00 i collaboratori del Dirigente non vanno assolutamente disturbati in classe. Le ore

di uscita anticipate, così come per i ritardi dopo le 8.10, saranno computate nel monte ore personalizzato di ciascun alunno.

Ai fini della valutazione finale, l'alunno deve frequentare almeno i $\frac{3}{4}$ dell'anno scolastico (DPR 2 giugno 2009, n. 122).

Ai fini della valutazione della regolarità didattica, le presenze attengono alla effettiva presenza alle lezioni e non alla giornata.

Il calcolo delle assenze va fatto sul monte ore personalizzato di ciascuna classe. L'ingresso in classe non è consentito oltre la fine della prima ora di lezione e l'inizio della seconda, se non in casi seri ed opportunamente documentati.

Oltre i 5 ritardi i coordinatori di classe convocano i genitori.

I docenti della prima ora giustificano le assenze fino a 5 giorni e annotano con chiarezza, sul giornale di classe e sul registro elettronico, le giustificazioni, i ritardi.

Dopo 7 giorni di assenza continuativa il coordinatore di classe convocherà i genitori dell'alunno. L'adesione a manifestazioni di sciopero va giustificata.

In caso di assenza collettiva, gli alunni presenti non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni.

L'alunno che non giustifichi l'assenza entro tre giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci; se maggiorenne, dovrà giustificare direttamente dal Dirigente Scolastico. In caso di ripetute assenze, su segnalazione del coordinatore di classe, saranno inviate comunicazioni scritte alle famiglie anche degli alunni maggiorenni.

La prima assenza collettiva della classe comporta annotazione disciplinare; alla seconda sarà convocato il Consiglio di Classe che adotterà i provvedimenti di sua competenza.

PER TUTTI COLORO CHE TRASGREDIRANNO LE REGOLE SUDETTE, SARÀ PREVISTA UNA SANZIONE DISCIPLINARE.

CHI PROCURA DANNI MATERIALI AD ARREDI O COSE È TENUTO AL RIMBORSO.